

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro di Grazia e Giustizia**

(VASSALLI)

di concerto col **Ministro dell'Interno**

(FANFANI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 14 NOVEMBRE 1987

Procedure per il cambiamento di cognome riguardanti persone che hanno collaborato con la giustizia

ONOREVOLI SENATORI. – Il disegno di legge riproduce testualmente quello presentato al Senato della Repubblica nella precedente legislatura (atto Senato 1727) dal Ministro di grazia e giustizia di concerto con il Ministro dell'interno, con l'aggiunta di un terzo articolo elaborato, dopo la presentazione del disegno, come emendamento in vista della opportunità che del cambiamento del cognome sia data notizia anche al prefetto.

Deve confermarsi che si è più volte verificato il caso di richiesta di cambiamento del cognome, ai sensi degli articoli 153 e seguenti del regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238, da parte di chi, avendo fattivamente cooperato con l'autorità e con la polizia giudiziaria per la repressione dei fenomeni del terrorismo e

della mafia e, in genere, della delinquenza organizzata, abbia fondata ragione di temere per la propria vita.

La pubblicità cui la domanda è obbligatoriamente soggetta, in virtù delle disposizioni di legge citate, viene tuttavia a vanificare in gran parte la efficacia del provvedimento, volto a far sì che la nuova identità dell'istante, per ovvie ragioni di sicurezza, non possa comunque essere ricollegata alla precedente.

Si rende pertanto opportuna l'introduzione nel sistema vigente di una norma che consenta al Ministro di grazia e giustizia, ove sussistano gravi e accertate ragioni di tutela della sicurezza personale, di autorizzare la omissione della pubblicità della domanda (articolo 1).

L'acquisizione degli elementi di giudizio si avrà per il tramite del procuratore generale competente, il quale dovrà esprimere il proprio parere anche sul punto della chiesta omissione della pubblicità.

Stante l'assoluta pozziorità, rispetto ad eventuali interessi di terzi, del diritto dell'istante alla tutela della vita, non è pensabile l'ammissibilità di opposizioni alla domanda, quando risulti la gravità e la fondatezza delle ragioni portate a sua giustificazione. Di più, l'ammettere che alla domanda possa essere fatta opposizione, significherebbe aprire un contenzioso che rallenterebbe pericolosamente la procedura e ne ritarderebbe l'esito, e finirebbe per dare alla domanda quella pubblicità che, invece, appare rigorosamente necessario evitare.

Sarà cura dell'Amministrazione far sì che il cognome dato in sostituzione sia già largamente diffuso, in modo da non creare situazioni particolari di imbarazzante omonimia.

Con l'articolo 2 ci si propone di limitare al massimo possibile il rischio che, per il tramite degli atti dello stato civile, sui quali, a norma del relativo ordinamento (ad esempio: articolo 89, n. 6), debbono essere annotati i decreti di cambiamento di cognome, si abbia conoscenza da parte di terzi malintenzionati del cambiamento medesimo, con la compromissione degli intenti di riservatezza che il disegno di legge persegue, a tutela della sicurezza personale di coloro che abbiano fattivamente cooperato con l'autorità e con la polizia giudiziaria per la repressione di fenomeni del terrorismo e della mafia e, in genere, della delinquenza organizzata.

A fronte della impossibilità di recidere i legami della persona con la sua passata esistenza (sia per l'aspetto privatistico: rapporti patrimoniali e familiari, che pubblicistico: per l'esercizio di diritti civili e politici e per l'adempimento di obblighi verso l'Erario e la Difesa) e di crearle una nuova identità che prescindendo interamente da quei legami, si è ritenuto di rendere ancora più stretto e

rigoroso il vincolo alla riservatezza, che già sussiste a carico dei pubblici funzionari, e di proporre una norma che, pur mantenendo l'obbligo (ineliminabile) per l'ufficiale dello stato civile dell'annotazione del decreto di autorizzazione al cambiamento del cognome, condiziona il rilascio dell'estratto per riassunto dell'atto nel quale l'annotazione è stata fatta ad un provvedimento del procuratore della Repubblica, che valuterà l'opportunità del rilascio, tenuto conto della provenienza della richiesta e delle ragioni esposte. Tale provvedimento, ovviamente, non pare necessario quando la richiesta venga dallo stesso intestatario dell'atto. Perchè non possano sorgere equivoci, sembra opportuno che la condizione anzidetta sia stabilita di volta in volta nello stesso decreto che autorizza il cambiamento del cognome in base alle accertate e gravi ragioni di tutela della sicurezza personale; sembra anche opportuno, affinché l'ufficiale dello stato civile sia maggiormente vincolato ad essa, che se ne faccia menzione espressa nell'annotazione del decreto negli atti dello stato civile. Come è noto, l'autorizzazione del procuratore della Repubblica è già necessaria per il rilascio degli estratti degli atti dello stato civile per copia integrale.

Con la norma che si propone non si elimina totalmente il rischio che si venga immediatamente a conoscere la nuova identità della persona la cui sicurezza si intende tutelare, ma, quanto meno, si riduce tale rischio entro limiti che paiono accettabili.

L'articolo 3 prevede che, quando viene omessa la pubblicazione della domanda di cambiamento del cognome per le ragioni sopra esposte, la trascrizione del decreto presidenziale deve essere comunicata dall'ufficiale dello stato civile, con l'obbligo della riservatezza, al prefetto, che deve utilizzarla esclusivamente ai fini previsti dagli articoli 7, 8 e 9 della legge 1° aprile 1981, n. 121, contenenti norme per l'istituzione, l'organizzazione e il funzionamento di un centro elaborazione dati presso il Dipartimento della pubblica sicurezza.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. All'articolo 155 del regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238, è aggiunto il seguente comma:

«Su istanza del richiedente, ove sussistano gravi e accertate ragioni di tutela della sicurezza personale, il Ministro, acquisito il parere del procuratore generale competente, può autorizzare l'omissione della pubblicazione della domanda, alla quale non è ammessa opposizione».

Art. 2.

1. All'articolo 184 del regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238, è aggiunto il seguente comma:

«Quando sull'atto è stato annotato il decreto con il quale il Presidente della Repubblica ha consentito il cambiamento del cognome per ragioni di tutela della sicurezza personale, gli estratti per riassunto, chiesti da chi non sia l'intestatario dell'atto, possono essere rilasciati dall'ufficiale dello stato civile previa autorizzazione del procuratore della Repubblica. Nel decreto che consente il cambiamento del cognome deve essere menzionata la necessità dell'autorizzazione ed essa va annotata nel registro dello stato civile».

Art. 3.

1. All'articolo 163 del regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238, è aggiunto il seguente comma:

«Quando è omessa la pubblicazione della domanda ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 155, la trascrizione del decreto che autorizza il cambiamento del cognome è comunicata, a cura dell'ufficiale dello stato civile e con l'obbligo della riservatezza, al prefetto che deve utilizzarla esclusivamente ai fini previsti dagli articoli 7, 8 e 9 della legge 1° aprile 1981, n. 121».